SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1218)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOMBARDIERI, GRAZIOLI, CENGARLE, MANENTE COMUNALE, CODAZZI, ROMEI, MELANDRI e TOROS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1980

Modifiche alle norme sulla rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL

ONOREVOLI SENATORI. — L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, adempie alla sua funzione di specifica tutela nei confronti degli infortunati sul lavoro attraverso una serie di interventi volti a risarcire il danno subìto dal lavoratore, o dai suoi superstiti, per infortunio verificatosi in occasione di lavoro o per malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa di determinate lavorazioni morbigene.

Tra tali interventi assume rilievo particolare la prestazione corrisposta agli invalidi con invalidità di grado superiore al 10 per cento e ai superstiti dei lavoratori morti sul lavoro; prestazione che si è andata perfezionando nel tempo attraverso una significativa evoluzione legislativa partita dall'indennizzo in capitale (testo unico n. 51 del 1904) per arrivare, attraverso successivi miglioramenti, all'indennizzo in rendita (regio decreto n. 1765 del 1935) ed alla previsione, infine, di un meccanismo di rivalutazione triennale dello stesso (legge n. 15 del 1963); istituto giuridico, quest'ultimo, che, generalizzato oggi in tutti i settori della sicurezza sociale, è stato inizialmente — giova ricordarlo — prerogativa caratterizzante dell'assicurazione infortuni.

Per proseguire su tale strada di effettività e completezza di tutela, si ritiene doveroso proporre oggi un sistema di rivalutazione annuale della rendita che, consentendo un più diretto collegamento fra il suo ammontare e la retribuzione percepita dai lavoratori, elimini situazioni di disagio venutesi a determinare per la categoria degli invalidi del lavoro.

Se è vero, infatti, come specificato nella relazione al regio decreto del 1935 che soltanto la rendita consente di adeguare, nel valore e nel tempo, l'indennizzo, in relazione al danno subìto, è opportuno che tale adeguamento sia tempestivo sulla scia delle variazioni dei salari oggi soggetti, come è noto, ad incrementi trimestrali per effetto della contingenza.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Sarà possibile, con tale innovazione, attuare in pieno per gli invalidi del lavoro la garanzia — voluta dal congegno di rivalutazione di cui all'articolo 116 del testo unico n. 1124 del 1965 — di un trattamento previdenziale in diretta relazione con il trattamento salariale goduto dai lavoratori occupati in attività tutelate contro il rischio dell'infortunio e della tecnopatia.

Si ricorda, del resto, che nei Paesi della CEE la rivalutazione delle rendite è già attuata con una periodicità annuale, e, in alcuni di essi (Francia, Paesi Bassi), anche con scadenze più ravvicinate, consentite però dal diverso congegno di rivalutazione ivi previsto.

La rivalutazione annuale viene naturalmente introdotta (artt. 4 e 5) anche per le altre prestazioni dell'assicurazione soggette attualmente a revisione triennale: rendita per i medici radiologi, assegni continuativi mensili.

Infine, per quanto riguarda gli oneri conseguenti al disegno di legge in esame, considerato il peculiare sistema di finanziamento della gestione assicurativa industriale e di quella per i medici radiologi, basato su tassi di premio determinati in relazione all'andamento, in un congruo arco di tempo, della rischiosità di ciascuna lavorazione, si provvederà alla loro copertura attraverso la modifica delle relative tariffe dei premi ai sensi della legislazione vigente (artt. 39 e 40 del testo unico n. 1124 del 1965; art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47).

Per il settore agricolo, considerato l'andamento pesantemente negativo della gestione, si dovrà provvedere ad un congruo adeguamento dei contributi in relazione al fabbisogno della gestione stessa, come del resto già previsto dall'articolo 4 della legge n. 37 del 16 febbraio 1977.

Consapevoli che il problema finanziario sopra accennato non è che uno dei problemi tecnici connessi all'introduzione di un meccanismo di rivalutazione annuale in un sistema assicurativo infortunistico, come è quello attuale, strutturato secondo schemi organizzativi ed economici rispondenti ad esigenze diverse, non ci si può esimere dal far presente che la proposta in argomento potrebbe trovare la sua collocazione ottimale nell'ambito di una delega al Governo per un nuovo testo unico in materia infortunistica.

In tale sede potranno, infatti, essere valutati attentamente e risolti nella maniera più adeguata problemi — giuridici e tecnici — intimamente connessi fra di loro, concernenti l'equilibrato andamento della gestione assicurativa e quindi l'effettiva garanzia di tutela per gli invalidi del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo, il quinto ed il settimo comma dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1981, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso ».

« La variazione inferiore al dieci per cento intervenuta nell'anno si computa con quella verificatasi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera ».

« Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno per il quale ha effetto il decreto interministeriale, di cui al terzo comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso ».

Art. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'articolo 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempre che sia intervenuta una variazione non inferiore al dieci per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116.

La variazione inferiore al dieci per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite ».

Art. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 234 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Le rendite per inabilità permanente e per morte sono revisionate ogni anno, a partire dal 1° luglio 1981, in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il dieci per cento nel corso dell'anno precedente, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base devono riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura dell'indennità per inabilità temporanea ai fini dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, è sostituito dai seguenti:

« La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto, a partire dal 1° luglio 1981, la retribuzione annua è fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione dei medici radiologi precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al dieci per cento.

La variazione inferiore al dieci per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione annua ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° luglio 1981 gli importi degli assegni sono rivalutati ogni anno nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale ».

Art. 6.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i sistemi di finanziamento in vigore, ai sensi della legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.